

STATUTO

IL PONTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALGHERO SS VIA ISTRIA 10/E

Numero REA: SS - 161305

Codice fiscale: 02266260906

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-07-2007 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al rep.25417/8807

**STATUTO DELLA SOCIETA'
"IL PONTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**

Art.1

(Costituzione - Sede - Durata)

E' costituita con sede in Alghero, via Lungomare Rovigno 15 località Fertilia, una società cooperativa con denominazione "Il Ponte - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", disciplinata dalle norme della società a responsabilità limitata. La cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilanovantanove (31.12.2099), ma potrà essere prorogata a norma di legge

La società non ha finalità speculative ed è retta con i principi e con la disciplina della mutualità; sarà compito di amministratori e sindaci, se nominati, documentare la condizione di mutualità prevalente a norma di legge.

Con deliberazione dell'organo amministrativo potranno essere istituite anche altrove sedi secondarie, a norma dell'art. 2365, 2° comma c.c. Potranno altresì essere deliberate dall'organo amministrativo succursali, agenzie e rappresentanze in tutto il territorio nazionale ed all'estero

Art.2

(Scopo Mutualistico)

La cooperativa, conformemente all'art.1 della legge 381/91, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attività e servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui alla lettera b) dell'art.1 della legge 381/91.

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e s.m e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 2 bis

(Oggetto)

Considerata l'attività mutualistica così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, la seguente attività:

1. gestione strutture ricettive (campeggi, alberghi, colonie, ristoranti, ostelli della gioventù e assimilati, gestione bar, mense e spazi ricreativi ecc.); servizi di ristorazione, catering, trasporto pasti;
2. tutela e valorizzazione beni ambientali e culturali;
3. assistenza portatori di handicap, assistenza agli anziani ed ai soggetti di cui alla L.R. 4/88 che avessero necessità di servizi ed interventi socio assistenziali, disposizione e gestione di iniziative nel campo dei servizi sociali e dell'assistenza domiciliare integrata o remota (telesoccorso); progettazione e gestione di strutture polifunzionali attrezzate per l'accoglienza dei disabili e degli anziani, gestione

di comunità terapeutiche; riabilitazione muscolare domiciliare;

4. predisposizione di ricerca, studi e progetti nel campo economico, socio culturale ed artistico, inventario delle proprietà comunali e suo aggiornamento, censimento case malsane e vuote nel centro storico;
5. promozione e gestione di corsi di formazione e riqualificazione professionale, programmazione e conduzione di centri di formazione professionale, anche in collaborazione con l'Università e con altri Enti ed Associazioni operanti nel territorio, rivolti alla formazione superiore Tecnico Professionale Integrata degli adulti, all'inserimento professionale e lavorativo dei disabili, alla formazione manageriale e della Pubblica Amministrazione, a qualsiasi misura formativa volta alla creazione d'impresa, allo sviluppo dell'occupazione ed al perseguimento di pari opportunità fra donne ed uomini, alla formazione professionale dei giovani in età scolastica;
6. progettazione di iniziative rientranti negli indirizzi esplicitati nei documenti quadro elaborati a livello comunitario, in particolare elaborando, eseguendo e gestendo piani d'intervento nelle loro diverse forme e settori; programmazione, sviluppo e gestione di azioni concentrate per lo sviluppo integrato; progettazione e gestione di azioni volte allo sviluppo sostenibile;
7. progettazione, fornitura e gestione di centri di ricerca e di servizi tecnologici, scientifici, ambientali e culturali;
8. gestione impianti sportivi, culturali, comunali e privati, teatri tenda, biblioteche, archivi, musei, piscine, gestione parcheggi, parco giochi, giardini, organizzazione di manifestazioni pubbliche e private (congressi, convegni, spettacoli), allestimento impianti e attrezzature per il tempo libero;
9. servizi di noleggio taxi, autovetture e autobus e pullman gran turismo, con o senza autista, per trasporto di persone e cose, cicli e motocicli;
10. autotrasporto di merci e terzi e movimento terra, servizi portavalori;
11. gestione di condomini, lettura contatori gas, acqua ed elettricità, lavori di facchinaggio, distribuzione di materiale propagandistico, nonché di certificati e di notifiche per conto di privati o enti pubblici e quanto altro attinente ad iniziative che possano essere assunte da enti pubblici e privati;
12. interventi per la tutela dell'ambiente, disinfestazioni, svuotamento pozzi neri in conto proprio e conto terzi, risanamento, pulizie generali e speciali di ogni genere, lavori di forestazione, taglio e trasporto alberi e arbusti, taglio erbacce, pulizie spiagge, manutenzione e custodia di giardini, scuole e altri spazi pubblici;
- 13 servizio di supporto all'informazione e alla sorveglianza di aree marine protette, aree SIC parchi terrestri e zone di alto valore ambientale;
- 14 attività attinenti la promozione del risparmio energetico e contenimento dei consumi anche delle risorse idrica ecosostenibile e bio-compatibile, riqualificazione funzionale di manufatti architettonici e assimilati promuovendo e incentivando l'utilizzo di materiali ecosostenibili ed biocompatibili;
- 15 organizzazione e gestione di escursioni per soggetti svantaggiati e non via terra, sotto e sopra l'acqua, attività aeree;
16. lavori di edilizia in genere, gestione segnaletica stradale, compresa la toponomastica, manutenzione impianti di illuminazione, manutenzione acquedotti, strade, marciapiedi;
- 17 attuazione di cantieri di restauro funzionale e conservativo per la salvaguardia delle identità culturali, architettoniche, tipologiche e formali dei centri storici e non (borgate, borghi rurali, paesi, etc);
18. acquisto immobili e ristrutturazioni;

19. partecipare alla costituzione di società nazionali ed internazionali al fine di

integrare il tessuto economico, sociale e culturale locale nel processo di integrazione comunitaria, promuovendo la sua valorizzazione e la sua conoscenza e allargando i suoi campi d'azione, sostenendo e incoraggiando le attività economiche e sociali; prendere parte ai bandi internazionali, comunitari, nazionali e regionali che, soprattutto con metodologie di partenariato, diano impulso allo sviluppo sociale, ambientale ed economico del territorio;

20 assistenza qualificata e supporto per i cantieri di scavo e/o restauro archeologico anche subacqueo;

21. acquistare terreni da riservare ad agriturismo; progetti ambientali e comunitari; progettazione e gestione C.E.E.A. (centri di esperienza e di educazione ambientale; museo del mare; museo della bonifica, accademia internazionale della cucina, Gestione banchine - aree demaniali) ; acquisizione finanziamenti imprenditoria femminile (L. 215); acquisto, noleggio e gestione imbarcazioni (charteraggio);

22. raccolta di finanziamenti da parte dei soci;

23. vendita commerciale di gadget; import-export con Stati comunitari e extracomunitari di: legname e suoi derivati, prodotti e sub prodotti floreali pesca e crostacei, canna da zucchero e suoi derivati, frutta di qualsiasi tipo e suoi derivati;

24 Servizi alla persona nello specifico alle fasce deboli anziani e bambini;

25 Servizi per le civili abitazioni con interventi celeri per opere murarie, idrauliche elettriche etc.

La cooperativa, per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto, potrà concorrere gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I ; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà inoltre assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

La cooperativa potrà inoltre provvedere al finanziamento ed allo sviluppo delle attività delle cooperative.

Art.3

(Soci)

Il numero dei soci e' illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello di legge esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a. Soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere

la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi ;

b. Soci lavoratori svantaggiati così come definito dalla legge 381/91;
c. Soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.

Possono altresì essere soci le persone giuridiche, pubbliche o private, i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa. Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art.3 bis

(Categoria speciale di soci - socio in prova)

La cooperativa può istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui al presente statuto, che intendano completare la loro formazione ed effettuare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti della legge, verrà fissato in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo il risarcire dell'eventuale danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle individuate dal presente statuto:

- l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;
- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- il mancato adeguamento agli standard produttivi
- l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui al presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato

all'interessato e annotato a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci. Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni previste per i soci cooperatori.

Art.4

(Domanda di ammissione)

L'Ente che intende associarsi alla Società cooperativa deve presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante con le seguenti indicazioni:

- a) denominazione sociale, sede, oggetto sociale e data della costituzione;
- b) numero dei soci;
- c) l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere;
- d) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto della Società ed i regolamenti interni;
- e) indicazione della persona fisica alla quale compete la rappresentanza nei confronti della Società;

Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti dal Presidente i seguenti documenti:

1. copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;
2. estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione;
3. bilancio dell'ultimo esercizio;
4. ogni altro documento che il Consiglio di Amministrazione ritenga utile e abbia richiesto.

Di ogni modifica che dovesse essere apportata allo statuto dagli enti associati deve essere data comunicazione alla cooperativa entro trenta giorni dalla avvenuta approvazione della modifica stessa.

Le persone fisiche che intendono diventare socio devono presentare domanda scritta all'organo amministrativo, specificando:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e qualifica personale o professionale;
- b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.
- c) la dichiarazione di conoscere ed accettare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) coloro che desiderano essere ammessi come soci volontari dovranno conoscere le norme previste dalla Legge 08.11.1991 n. 381 e farne apposita dichiarazione nella domanda di ammissione alla cooperativa;
- e) ogni altra notizia richiesta dal C.d.A.

Sull'accoglimento della domanda decide l'organo amministrativo, con provvedimento motivato in caso di diniego a norma dell'art. 2528 c.c..

Art.5

(Procedura di ammissione)

Si applica la procedura prevista dall'art.2528 c.c. e pertanto il nuovo ammesso, entro dieci giorni dalla comunicazione della stessa, deve versare l'importo della quota sociale sottoscritta, ed il sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Questa disposizione si applica anche ai soci che durante l'esistenza della società aumentino la rispettiva quota sociale.

Art.6

(Recesso)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi so-

ciali;

c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere di conseguenza nell'interesse della società a norma dell'art.2532 c.c..

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c, ai possessori di strumenti finanziari partecipativi, il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione di titoli.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, se corrisposto ad un socio cooperatore titolare degli strumenti finanziari stessi, mentre potrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, maggiorato della quota parte delle riserve divisibili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, se corrisposto ad un socio non cooperatore titolare degli strumenti finanziari.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma dell'art. 10 novies.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Art.7

(Esclusione)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dagli amministratori essere escluso il socio:

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che, senza preventiva autorizzazione scritta dell'organo amministrativo, svolge attività concorrente o contrastante con quella della cooperativa;
- c) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- d) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto dal CCNL di riferimento indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa.

Il socio lavoratore potrà, infine essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di raccomandata, a mettersi in regola, e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese dal detto invito, opportunamente motivato, e sempreché il socio si mantenga inadempiente.

Art.8

(Morte del socio)

Nel caso di decesso di un socio la società continuerà con gli eredi o legatari della di lui quota sociale, purché essi abbiano i requisiti per l'ammissione e sempreché vi acconsentano.

In caso di pluralità di eredi, essi entro un anno dalla data del decesso, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione, dovranno indicare un

rappresentante comune. In difetto si applica l'art.-2534 1° comma del c.c.

Art.9

(Liquidazione della quota)

Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto al rimborso della quota sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto si scioglie limitatamente al socio, ed il relativo pagamento deve esser fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio secondo i criteri stabiliti nell'art.-2535 c.c..

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza nel termine di un anno dalla chiusura del detto esercizio.

In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devoluti alla riserva ordinaria.

In ogni caso i soci che cessino di far parte della società rispondono verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione si sono verificati.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi o legatari del socio defunto.

Art.10

(Patrimonio)

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa col suo patrimonio, che è costituito:

a) dal capitale sociale, che e' variabile ed e' formato:

- da un numero illimitato di azioni nominative, la cui emissione è esclusa salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo approvata dall'assemblea ordinaria con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. Il valore nominale di ciascuna azione è di €. 30,00 (euro trenta/00). Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge;

- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

- dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;

b) dal fondo di riserva legale indivisibile formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi o agli eredi di soci deceduti;

c) dalla riserva formata con le sole somme versate dai soci come sovrapprezzo;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge o dallo statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi dell'art. 2346 del C.C.

Art.10 bis

(Finanziamenti)

Gli amministratori potranno richiedere ai soci, anche non in proporzione alle quote, finanziamenti temporanei anche infruttiferi per momentanee esigenze finanziarie. I finanziamenti sono liberi.

La cooperativa potrà sostenere l'attività dei soci anche attraverso finanziamenti e

anticipazioni anche a titolo infruttifero.

Qualora sia determinata la fruttuosità del finanziamento questa non potrà superare i limiti di legge. Competente a deliberare tale finanziamento sarà il C.d.A se questo non supera l'entità del capitale sociale del socio che ne beneficia.

In caso contrario sarà competente l'assemblea dei soci.

Art.10 ter

(Emissione strumenti finanziari)

Ferme restando le disposizioni di cui al presente statuto, la cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi, da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi. L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci, con la quale vengono stabiliti l'importo complessivo dell'emissione, le eventuali modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, il prezzo di emissione, il termine minimo di durata del conferimento e la misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad essi attribuiti.

L'assemblea straordinaria, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2526 c.c., con modifica dell'atto costitutivo, può emettere altri strumenti finanziari partecipativi, disciplinando la misura dei diritti patrimoniali e di amministrazione ad essi attribuiti.

Art.10 quater

(Conferimento/importo e imputazione degli strumenti finanziari)

I conferimenti dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 30,00 (euro trenta/00) ciascuna.

Tali conferimenti confluiscono in una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa e attribuiscono la qualifica di socio finanziatore.

Art.10 quinquies

(Diritti amministrativi e patrimoniali dei possessori di strumenti finanziari)

Ai possessori di strumenti finanziari, a cui spetta il diritto di voto, è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, secondo i criteri fissati dall'assemblea straordinaria nella delibera di ammissione.

In ogni caso, i possessori degli strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti e rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza del voto sarà ridotta in capo al singolo possessore di strumenti finanziari ed in capo al singolo socio sovventore, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.

Le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi sono remunerate nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, fermi tuttavia restando i vincoli previsti dall'art. 2514 c.c..

I possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono eleggere più di un terzo degli amministratori.

Art.10 sexies

(Trasferibilità dei titoli)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei possessori di azioni di strumenti finanziari partecipativi possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In ogni caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvederà ad indicare altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art.10 septies

(Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di €30,00 (euro trenta/00) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 50 (cinquanta) per un valore complessivo di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00).

Art.10 octies

(Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

In ogni caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvederà ad indicare altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art.10 novies

(Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo i criteri fissati dall'assemblea nella delibera di ammissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge ed il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i

conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale

conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art.11

(Versamenti)

La quota sociale sottoscritta ed il relativo sovrapprezzo potranno essere versati a norma dell'art. 2439 del c.c.. La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

Art.12

(Cessione quote)

Le azioni dei cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o vincoli volontari né cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo a norma dell'art.2530 c.c..

Art.13

(Deposito del Bilancio)

A norma dell'art.2429 il bilancio, comprendente l'esercizio finanziario che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, se nominato, almeno 30 giorni prima di quello fissato dall'assemblea che deve discuterlo.

Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni degli amministratori e dei sindaci se nominati, nella sede della società, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato, perché i soci possano prenderne visione.

Art.14

(Regole per la ripartizione degli Utili e ristorni)

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può in ogni caso destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari ai soci non cooperatori. L'Assemblea può deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

I ristorni sono ripartiti tra i soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici con criteri che rispettino tali proporzioni e secondo le modalità che saranno stabilite nel regolamento interno di cui all'art.3 del presente statuto.

Art. 15

(Destinazione patrimonio)

In caso di scioglimento della cooperativa, il patrimonio sociale netto risultante

dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge n° 59 del 31 gennaio 1992.

Le somme spettanti ai soci non rimosse entro novanta giorni dall'iscrizione dell'avvenuto deposito del bilancio a norma dell'art. 2492 del c.c., devono essere depositate presso un Istituto di credito, con l'indicazione del cognome e del nome del socio.

Ai sensi dell'art. 2514 c.c. ai fini della sussistenza dei requisiti di mutualità prevalente e delle agevolazioni fiscali tutte si precisa che:

- a) è fatto divieto di distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è fatto divieto di distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori sia durante la vita sociale che in sede di liquidazione;
- d) in caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art.16

(Assemblea)

L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

1. l'approvazione del bilancio;
2. la nomina e la revoca degli Amministratori; la nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale, quando necessari, e quando previsto il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- 2 bis. un consigliere ed un membro del collegio sindacale (quando istituito) dovrà essere di nomina dell'Ente Giuliano di Sardegna -E.Gi.S-
3. la determinazione del compenso degli Amministratori e dei sindaci;
4. le delibere sull' eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci.
5. le deliberazioni sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a) le delibere sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto della società;
- b) le delibere sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza;

L'assemblea ordinaria è convocata dagli amministratori ogni anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio.

Art.17

(Convocazione)

Gli amministratori possono convocare l'assemblea quante volte lo riterranno utile alla gestione sociale. L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci, oppure dal Collegio sindacale.

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a

mezzo di avviso da depositarsi presso la sede della società, e da comunicarsi con

lettera raccomandata, o consegnata a mano, o telegramma o mediante l'utilizzo di altri mezzi idonei a garantire la prova del ricevimento, a ciascun socio, il tutto nel termine di almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data della eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta anche nel giorno successivo a quello stabilito per la prima.

Art.18
(Quorum)

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale all'estero, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno quattro quinti dei voti di tutti i soci.

In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata, dai soci intervenuti in assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.

L'assemblea può esser tenuta in videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art.19
(Voto)

Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea.

Potrà procedersi a scrutinio segreto se ne sarà fatta domanda da tanti intervenuti che rappresentino almeno la metà dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

Ai soci persone giuridiche spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo i criteri fissati nelle delibera di ammissione.

I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta.

Ciascun socio può rappresentare al massimo altri dieci soci a norma dell'art.2539 c.c.

Il diritto di voto non può essere esercitato nelle deliberazioni in cui il socio ha un interesse in conflitto con quello della società.

Il voto dei soci finanziatori e sovventori è regolato rispettivamente ai precedenti artt. 10 quater e 10 opties-

Art.20

(Voto per corrispondenza)

E' consentito il voto per corrispondenza ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione a norma dell'art. 2538 c.c..

In questi casi:

a) l'avviso di convocazione deve essere spedito per raccomandata almeno quindici giorni prima della riunione dell'assemblea e deve contenere per esteso la deliberazione proposta;

b) lo spoglio delle schede o il conteggio dei voti deve essere fatto dal presidente dell'assemblea assistito da un sindaco se nominato e da due scrutatori soci nominati dall'assemblea stessa;

c) le deliberazioni proposte si considerano approvate se il numero dei voti favorevoli costituisce la maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati, nonché di quelli dei soci che votano per corrispondenza, compresi tra questi ultimi quelli che abbiano inviato scheda bianca o nulla.

I soci hanno diritto di assistere allo spoglio delle schede ed al conteggio dei voti e di fare inserire nel verbale le loro osservazioni.

Art.21

(Presidenza dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dalla persona designata dall'assemblea a norma dell'art. 2371 c.c..

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente. Il segretario può essere un non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da notaio.

Anche il verbale redatto da notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle delibere dell'assemblea.

Art.22

(Amministrazione)

Gli amministratori devono essere in maggioranza soci cooperatori o mandatari di soci cooperatori persone giuridiche.

Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri eletti dall'assemblea, in ogni caso non meno di un amministratore dovrà essere di nomina dell'E.gi.S

Gli amministratori durano in carica tre anni, sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi e sono dispensati dal prestare cauzione.

Gli amministratori, per lo svolgimento del loro mandato, non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che

ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

L'assemblea elegge un Presidente ed eventualmente un vicepresidente ed un Consigliere delegato; per la redazione dei verbali viene anche nominato un segretario che può essere un estraneo al Consiglio.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, con deliberazione approvata dal collegio sindacale, se nominato, e purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta.

Nel caso in cui un amministratore in una determinata operazione abbia interesse in conflitto con quello della società troverà applicazione l'art.2391.

Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalle legge e dall'atto costitutivo con la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze, e sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie di uno o più amministratori.

In ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del Collegio Sindacale.

Art.23

(Convocazione)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli amministratori ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le adunanze dell'organo amministrativo si potranno svolgere anche per teleconferenza o audiovideoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere, e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso consiglio.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso consiglio. A parità di voti, dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.

Art.24

(Poteri)

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Sarà compito specifico del Consiglio di amministrazione stabilire chi tra i soci deve prestare la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali, chi dovrà assumere la funzione di socio lavoratore nonché gli eventuali compensi e/o retribuzioni. Esso può deliberare, inoltre, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea. Può, perciò, anche deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche, e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società.

Il Consiglio nei limiti di legge può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri. Il Consiglio può nominare il direttore generale, comitati tecnici e consulenti, anche fra estranei, stabilendone le mansioni ed i compensi.

Art.25

(Poteri di firma)

La firma e la rappresentanza sociali spettano al Presidente del consiglio di amministrazione, il quale può, perciò, previa delibera o successiva ratifica del consiglio, rappresentare la cooperativa in tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice-presidente qualora sia stato nominato e, in mancanza o nell'assenza di questo, a un consigliere designato dal Consiglio.

Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare la firma sociale ad altro consigliere oppure ad estranei al Consiglio con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art.26

(Organo di controllo)

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2543, comma 1, c.c. la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. Per il compenso dei sindaci si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2402 c.c. qualora, però, l'assemblea stabilisca che i sindaci devono essere remunerati, la retribuzione deve essere fissata prima o all'atto della nomina per tutta la durata della carica.

Art.27

(Doveri del collegio sindacale)

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza

dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul

suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci, possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento delle specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali, tuttavia, non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 c.c. .

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il collegio sindacale, se nominato, esercita anche il controllo contabile ai sensi degli artt. 2049 - bis e seguenti del c.c. .

Art. 27 bis

(Revisore contabile - società di revisione)

In assenza del Collegio Sindacale il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione a scelta dell'assemblea dei soci. L'assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico, pari a tre esercizi. L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

Art. 28

(Disposizioni generali e finali)

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società, nonché i rapporti tra la cooperativa ed i soci e tra i soci, potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di amministrazione e da approvarsi dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore e del comitato esecutivo se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.

In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri a norma di legge.

Il primo esercizio sociale decorre dalla data di costituzione della cooperativa al 31 dicembre immediatamente successivo, se non convenuto diversamente nell'atto costitutivo.

Per quanto non previsto nel presente statuto o nell'atto costitutivo di cui il presente statuto fa parte integrante, troveranno applicazione le norme di legge sulle società cooperative rette coi principi di mutualità prevalente, con la precisazione che, nel caso in cui il numero dei soci cooperatori sia inferiore a venti ovvero l'attivo dello stato patrimoniale sia inferiore a un milione di euro, si applicheranno, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

F.to Daniele Sardu

" Maurizia Claudia Solinas